

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (« Legge Salvamare »). C. 1939 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni – Parere su emendamenti</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica</i>)	68
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>b)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>c)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016. C. 1941 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	62
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 1962 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	64
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014. C. 1994 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017. C. 2118 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Atto n. 117 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	67
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	77

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per

l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.25.

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (« Legge Salvamare »).**C. 1939 e abb.-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2019.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 ottobre 2019 la Commissione ha deliberato di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*).

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1939 e abb.-A, recante Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare ("Legge Salvamare");

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evince, tra l'altro, che:

ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7, i costi della gestione dei rifiuti oggetto del presente provvedimento saranno coperti da una componente della tariffa di gestione del servizio integrato dei rifiuti determinata secondo i criteri e le modalità che verranno definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nell'esercizio delle funzioni alla medesima attribuite dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

i costi associati a tale gestione, pertanto, saranno posti a carico della tariffa come quota fissa per tutti i contribuenti e le risorse che ne deriveranno saranno poi attribuite ai comuni interessati mediante apposito meccanismo perequativo predisposto dall'ARERA stessa;

i tempi di realizzazione del meccanismo tariffario in argomento dovrebbero risultare oltremodo brevi, posto che l'ARERA ha già provveduto a compiere analoga attività per la tariffa del servizio idrico integrato per i comuni recentemente colpiti da eventi sismici;

nelle more dell'emanazione della regolamentazione attuativa da parte dell'ARERA, continuerà ad applicarsi l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 182 del 2003, richiamato dal comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, in forza del quale il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al comma 2 del citato articolo 8;

ferma restando la gratuità del conferimento dei rifiuti raccolti in mare, pertanto, i maggiori oneri relativi alla gestione di tali rifiuti per il soggetto gestore dell'impianto portuale di raccolta saranno assorbiti nell'ambito dei costi dell'impianto di raccolta e coperti nell'ambito della tariffa per il conferimento dei rifiuti delle navi;

i rifiuti raccolti nelle acque interne, essendo equiparati ai rifiuti urbani, rientrano, invece, nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti ordinariamente svolto dai comuni;

in sede di prima applicazione della normativa in argomento, pertanto, sarà applicata la disciplina dei rifiuti urbani, mentre, all'atto dell'emanazione della nuova disciplina da parte dell'ARERA, i costi associati a tale gestione saranno posti a carico della tariffa per tutti i contribuenti, come sopra evidenziato;

le misure premiali nei confronti del comandante del peschereccio, soggetto al

rispetto degli obblighi di conferimento di cui all'articolo 2, comma 8, saranno individuate e applicate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10;

l'attuazione del regime di autorizzazioni e prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, previsto per le campagne organizzate dai soggetti privati, sarà assicurato dall'autorità competente ad invarianza di spesa, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10;

gli enti gestori delle aree marine protette potranno svolgere le iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio;

le attività concernenti l'educazione ambientale, di cui all'articolo 6, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'educazione ambientale rientra nelle tematiche che saranno sviluppate dalle istituzioni scolastiche, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica istituito dalla legge 20 agosto 2019, n. 92;

il riconoscimento ambientale, di cui all'articolo 8, sarà rilasciato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ivi previsto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10, giacché tale riconoscimento si concretizzerà nel rilascio all'imprenditore ittico virtuoso di un'attestazione di virtuosità ambientale che certifica l'impegno profuso in favore del risanamento dell'ecosistema;

considerato che:

come risulta dalla relazione tecnica, il nuovo regime di copertura dei costi della gestione dei rifiuti in esame che sarà definito da ARERA ha la finalità di "evi-

tare che i costi della gestione di tali rifiuti gravino esclusivamente sui pescatori e sugli utenti dei porti";

al fine di escludere che, nelle more dell'introduzione del citato nuovo regime, si determinino maggiori costi a carico dei pescatori e degli utenti dei porti interessati si potrebbe valutare la possibilità di prevedere che la nuova disciplina prevista dal presente provvedimento per i rifiuti accidentalmente pescati nonché le disposizioni ad essa connesse, vale a dire gli articoli 1, 2 (ad esclusione dei commi 6 e 7), 3, 4, 8 e 9, debbano trovare applicazione solo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale l'ARERA definirà puntualmente i criteri e le modalità per la copertura dei nuovi costi di gestione;

in questa prospettiva si potrebbe altresì valutare l'opportunità di definire un termine entro il quale l'ARERA debba disciplinare i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 6 del medesimo articolo 2, precisando altresì, al fine di attribuire maggiore flessibilità alla procedura in esame, che tale disciplina sarà introdotta « sulla base » dei dati e delle informazioni forniti dagli enti individuati dalla medesima Autorità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 7, si valuti l'opportunità di sostituire le parole da: individuando fino a: determinazione della medesima con le seguenti: e individua altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni sulla base dei quali è determinata la componente medesima;

b) al medesimo comma 7 dell'articolo 2 si valuti l'opportunità di definire un termine entro il quale l'ARERA debba disciplinare i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 6 del medesimo articolo 2;

c) dopo l'articolo 10 si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente: Art. 10-bis.

– (*Disposizioni finali*) – 1. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dei commi 6 e 7 dell'articolo 2 e degli articoli 5, 6, 7 e 10, si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede alla determinazione della componente di cui al predetto comma 6 del medesimo articolo 2. ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Vanessa CATTOI (Lega) manifesta apprezzamento per le osservazioni contenute nella proposta di parere formulata dalla relatrice. In particolare reputa opportuna l'osservazione relativa alla fissazione dell'entrata in vigore di alcune disposizioni del provvedimento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale l'ARERA provvederà alla determinazione della componente aggiuntiva della tassa sui rifiuti o della tariffa istituita in suo luogo. Al riguardo reputa necessaria l'acquisizione di dati relativi alla quantità di rifiuti accidentalmente pescati ogni anno.

Infine, con riferimento alle attività concernenti l'educazione ambientale di cui all'articolo 6, osserva che le medesime non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto rientrano nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, previsto dalla legge n. 92 del 2019, recentemente approvata dal Parlamento.

Marialuisa FARO (M5S) segnala che le osservazioni contenute nella proposta di parere, relative all'acquisizione di dati e informazioni necessari per la determinazione della componente aggiuntiva della tassa sui rifiuti o della tariffa istituita in suo luogo, sono state inserite per rendere il calcolo di detta componente aggiuntiva il più corretto possibile, onde evitare che residuino oneri che debbano essere coperti esclusivamente dai soggetti interessati. Precisa inoltre che la componente dovrà essere periodicamente ricalcolata al fine di

coprire gli oneri che dovranno essere effettivamente sostenuti per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati. Evidenzia infine che spetta alla Commissione di merito la valutazione dell'opportunità di recepire o meno nel provvedimento questa e le altre osservazioni contenute nella proposta di parere, posto che esse, pur prospettando la soluzione di profili problematici, non attengono strettamente alla copertura finanziaria del provvedimento.

Vannia GAVA (Lega) chiede se la componente aggiuntiva che sarà determinata dall'ARERA si applicherà a tutto il territorio italiano o solo nei comuni dove sono conferiti i rifiuti accidentalmente pescati.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, segnala che il provvedimento prevede che la componente aggiuntiva sia applicata in tutto il territorio nazionale, mentre il gettito corrispondente sarà attribuito esclusivamente agli enti che sostengono i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Marialuisa FARO (M5S) avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

gli identici emendamenti Cunial 2.16, Butti 2.18 e Schullian 2.19, i quali, sopprimendo i commi 6 e 7 dell'articolo 2, eliminano la previsione secondo cui i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti (TARI) o alla tariffa istituita in luogo di essa, ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria alternativa;

Benedetti 2.113, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano indi-

viduate misure premiali nei confronti dei pescherecci, attribuite in base alla quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, con finalità di contributo alla formazione, al rinnovo e all'implementazione di attrezzature idonee ad abbattere le emissioni inquinanti, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e modalità di copertura degli stessi;

gli identici emendamenti Gagliardi 10.1 e Lucchini 10.100, che sono volti a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10, relativa al provvedimento nel suo complesso.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Schullian 2.5, che è volta a ricomprendere tra i rifiuti urbani anche i rifiuti accidentalmente pescati in mare. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Raffaelli 2.110 e 1.101, che prevedono che i rifiuti accidentalmente pescati possano essere conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale, in tal caso istituendosi all'interno dell'ambito portuale e nel territorio comunale, in prossimità delle imbarcazioni da pesca, apposite strutture di raccolta gestite dai gestori dei rifiuti urbani e assimilati competenti per territorio. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2, ai sensi del quale l'ARERA determinerà le tariffe volte ad assicurare la copertura dei costi di gestione;

Lucchini 2.7, la quale prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia istituito il modello del logo «SALVA-

MARE», da utilizzare, a titolo gratuito da parte dei gestori, su tutto il territorio nazionale. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione alla proposta emendativa possa darsi luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della generale clausola di invarianza di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame;

Ruffino 2.101, la quale prevede che l'impianto o l'area di raccolta debba garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi e quelli pescati accidentalmente, al fine di prevenire indebiti trasferimenti tra i due aggregati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2, ai sensi del quale l'ARERA determinerà le tariffe volte ad assicurare la copertura dei costi di gestione;

Valbusa 2.111, che è volta a prevedere che le attività relative al servizio di recupero o smaltimento dei rifiuti accidentalmente pescati conferiti all'impianto portuale di raccolta siano effettuate senza alcun onere a carico degli imprenditori ittici. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2, ai sensi del quale l'ARERA determinerà le tariffe volte ad assicurare la copertura dei costi di gestione;

gli identici emendamenti Schullian 2.14 e Tasso 2.15, i quali sopprimono la previsione secondo cui il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta si configuri come deposito temporaneo. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti fi-

nanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2, ai sensi del quale l'ARERA determinerà le tariffe volte ad assicurare la copertura dei costi di gestione;

Cortellazzo 2.103, la quale, sostituendo i commi 6 e 7 dell'articolo 2, prevede che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati siano coperti da una quota parte, a tal fine destinata, del tributo speciale riscosso dalle regioni per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, stabilendo inoltre che la suddetta quota non deve essere compensata da un aumento del medesimo tributo speciale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa, alternativa a quella prevista dal testo del provvedimento e consistente nella applicazione di una componente aggiuntiva della tassa sui rifiuti (TARI) ovvero della tariffa istituita in luogo di essa, ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013;

Lucchini 2.121, la quale, sostituendo il comma 6 dell'articolo 2, prevede che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati siano coperti ad uno specifico contributo dello Stato in favore dei gestori interessati, provvedendo al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa in commento;

Giacometto 2.31, che è volta a prevedere che l'ARERA svolga attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria introdotta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se allo

svolgimento della predetta attività l'ARERA possa fare nell'ambito delle risorse ad essa assegnate sulla base della legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Buratti 2.100, la quale prevede che, nelle more della definizione da parte dell'ARERA della componente tariffaria di cui al comma 6 dell'articolo 2, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati siano coperti mediante la restante quota del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica, che affluisce ad apposito fondo regionale ai sensi delle stesse proposte emendative. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Prestigiacomo 2.104, che prevede che i comuni interessati possano prevedere la riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dall'imbarcazione da pesca, proporzionalmente alla quantità di rifiuti in plastica rinvenuti in mare e conferita ad un idoneo impianto portuale di raccolta, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, che non appaiono configurabili come limite massimo di spesa e vengono stimati in 200.000 euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo, pur osservando che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato a copertura sembra recare le occorrenti disponibilità, reputa tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri;

Rampelli 2.36, che prevede una riduzione della tassa sui rifiuti o sulla tariffa istituita in luogo di essa a favore dei soggetti che conferiscono rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, provvedendo alla copertura del relativo onere, che non appare configura-

bile come limite massimo di spesa e viene stimato in 15 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri, dei quali non viene peraltro precisata la decorrenza, e della relativa copertura finanziaria;

Rampelli 2.37, che è volta ad estendere la disciplina prevista dall'articolo 2 anche ai gestori dei centri di immersione che durante le operazioni subacquee recuperino rifiuti assimilabili a quelli accidentalmente pescati e li conferiscano correttamente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2, ai sensi del quale l'ARERA determinerà le tariffe volte ad assicurare la copertura dei costi di gestione;

Rampelli 3.2, la quale, al fine di promuovere le campagne di pulizia, prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di 5 milioni di euro annui, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria recata dalla proposta emendativa, che peraltro non precisa la decorrenza del relativo onere;

Prestigiacomò 3.15, che prevede che le autorità di bacino avviino specifiche iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne, assegnando, altresì, a tali iniziative un contributo dello Stato pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, cui si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo, pur osservando che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato a copertura sembra recare le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario che il Governo chiarisca se le autorità di bacino possano dare attuazione alla proposta emendativa – in particolare, con riferimento ad eventuali spese non coperte dal contributo dello Stato – nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Formentini 3.102, che prevede che gli enti territoriali e gli enti gestori del servizio rifiuti provvedano con attività giornaliera regolare alla pulizia dei bacini delle acque interne, attraverso battelli spazzini di opportuna tipologia in funzione delle caratteristiche delle attività svolte e della specificità dei luoghi. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in commento possa darsi luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Zolezzi 3.0100, la quale, modificando la legge n. 979 del 1982 (recante « Disposizioni per la difesa del mare »), prevede, da un lato, che il competente Ministero provveda all'istituzione di un servizio di intervento per la rimozione dei rifiuti solidi galleggianti, comprese le plastiche di tutte le tipologie, dall'altro, che le navi, gli aeromobili ed i mezzi di trasporto e di rimorchio all'uopo già in dotazione debbano essere strutturati ed attrezzati anche per la rimozione dei suddetti rifiuti solidi galleggianti. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in commento possa darsi luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Andreuzza 0.4.0200.2 e 4.0100 e Formentini 4.0101, le quali prevedono, a vario titolo, che le biomasse costituite da materiale legnoso siano sottoposte a operazioni di vagliatura e di selezione, anche ai fini del recupero di materia e della possibilità di riutilizzo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

4.0200 della Commissione, che prevede particolari modalità di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Rampelli 5.3, che sopprime il carattere facoltativo delle campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità del presente provvedimento, previste dall'articolo 5. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in commento possa darsi luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che gli adempimenti ivi previsti rivestono carattere non più facoltativo bensì natura obbligatoria;

Maraia 7.0100, volta a prevedere che l'ISPRA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della rete informativa nazionale ambientale SINANET, gestisca il monitoraggio ambientale delle acque marine, lacustri, fluviali, di tutte le zone di pesca, nonché delle acque sotterranee e superficiali e il Registro nazionale del monitoraggio ambientale delle acque e della pesca marina, istituito ai sensi della medesima proposta emendativa. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Viviani 8.7, che è volta a istituire, in via sperimentale, presso il Ministero del-

l'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

Rampelli 8.5, che è volta a istituire, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui al fine di promuovere l'utilizzo di materiali di ridotto impatto ambientale da parte degli imprenditori ittici e provvede alla copertura del relativo onere, del quale peraltro non è individuata la decorrenza, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Valbusa 8.6, la quale prevede l'obbligo per i possessori di imbarcazioni di munirsi di un documento che attesti la pulizia della carena prima del varo dell'imbarcazione medesima nelle acque interne italiane. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Gallinella 8.0101, che è volta all'istituzione di un Fondo « Salvamare », destinato tra l'altro alla riduzione, anche attraverso strumenti fiscali, della produzione e dell'utilizzo di contenitori di plastica, al quale confluiscono le risorse derivanti dall'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, di un contributo, pari a 2 centesimi,

applicato al prezzo di vendita di contenitori di plastica di capacità pari o inferiore a 5 litri. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Avverte infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tra queste segnala, in particolare, le proposte emendative Labriola 2.102 e Gagliardi 8.08, che provvedono alla copertura dei relativi oneri, qualificati come limite massimo di spesa, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato reca le occorrenti disponibilità, nonché l'emendamento Formentini 3.101, che provvede alla copertura del relativo onere, qualificato come limite massimo di spesa, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo stato reca le occorrenti disponibilità.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative testé puntualmente richiamate dalla relatrice, ad eccezione degli emendamenti Schullian 2.5, Valbusa 2.111 e degli identici emendamenti Schullian 2.14 e Tasso 2.15, sui quali esprime invece nulla osta, in quanto privi di effetti finanziari. In merito agli emendamenti recanti copertura sugli accantonamenti dei Fondi speciali di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, sui quali la relatrice ha formulato un parere di nulla osta, esprime parere contrario sulle proposte emendative 2.102 e 8.08, atteso che le risorse utilizzate dalle medesime sono state recentemente acquisite per l'approvazione di emendamenti al Senato sul decreto-legge n. 101 del 2019, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, nonché per

la predisposizione del decreto-legge recante Disposizioni per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, approvato dal Consiglio dei ministri nella giornata di ieri. Esprime infine nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.101, 2.7, 2.16, 2.18, 2.19, 2.31, 2.36, 2.37, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.110, 2.113, 2.121, 3.2, 3.15, 3.102, 5.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10.1 e 10.100, sugli articoli aggiuntivi 3.0100, 4.0100, 4.0101, 4.0200, 7.0100, 8.08 e 8.0101 e sul subemendamento 0.4.0200.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.

C. 1941 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione di tre Trattati fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia: *a)* Trattato di estradizione, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *c)* Trattato sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 e che il testo del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di tre Trattati conclusi con il Governo della Repubblica di Colombia, in materia di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale e di trasferimento delle persone condannate.

Per quanto riguarda i primi due Trattati, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto normativo.

Per quanto riguarda il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, rileva che la relazione tecnica basa la stima degli oneri sull'ipotesi che possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Colombia, in conformità con quanto previsto dal Trattato, due persone condannate l'anno. La medesima relazione informa che attualmente sono ristretti, presso strutture penitenziarie italiane, 66 cittadini colombiani. Pur tenendo conto che l'articolo 4 del Trattato, richiamato dalla relazione tecnica, subordina il trasferimento del condannato a una pluralità di requisiti concomitanti, appare pertanto necessario acquisire una conferma circa l'effettiva prudenzialità della stima di due trasferimenti l'anno.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei tre Trattati oggetto di ratifica —

che ammontano complessivamente a 200.052 euro a decorrere dal 2019 e sono configurati in parte come previsione di spesa relativi alle spese di missione (oneri valutati), in parte come limite di spesa (oneri autorizzati) — mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Da un punto di vista meramente formale, evidenzia l'opportunità di precisare il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, con riferimento al Trattato sul trasferimento delle persone condannate, assicura che la stima degli oneri annui per trasferimenti in Colombia contenuta nella relazione tecnica appare improntata a criteri di prudenzialità, posto che i competenti Uffici ritengono che nel prossimo futuro potrebbero trovarsi nelle condizioni di ottenere il trasferimento di 2 persone condannate all'anno.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1941 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *c)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, per quanto

riguarda il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, la stima degli oneri annui per trasferimenti in Colombia contenuta nella relazione tecnica appare improntata a criteri di prudenzialità, posto che i competenti Uffici ritengono che nel prossimo futuro potrebbero trovarsi nelle condizioni di ottenere il trasferimento di 2 persone condannate all'anno;

rilevata la necessità di precisare, all'articolo 3, comma 1, il carattere annuo degli oneri permanenti che decorrono dal 2019,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: euro 30.261, euro 4.000, euro 124.330, euro 17.200, euro 20.261, nonché euro 4.000 aggiungere la seguente: annui ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.

C. 1962 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge reca la ratifica della Convenzione tra l'Italia e l'Uruguay per

evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Tenuto conto peraltro che la relazione tecnica non fornisce elementi riguardo all'articolo 18, in base al quale le pensioni e le altre analoghe remunerazioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del percipiente, ritiene che andrebbe acquisita conferma della neutralità dell'Accordo in relazione alle fattispecie in questione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, fa fronte all'onere derivante dall'attuazione della Convenzione oggetto di ratifica, che ammonta a 67.000 euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Tutto ciò premesso, anche alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 7 maggio 2019, in occasione dell'esame dell'atto Camera n. 1074-A, segnala l'opportunità modificare il comma 1 dell'articolo 3, al fine di precisare che le minori entrate quantificate nella relazione tecnica sono da considerarsi – ai fini dell'attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009 – oneri assimilabili a tetti di spesa (oneri « pari a ») e non a previsioni di spesa (oneri « valutati in »), giacché l'eventuale disallineamento tra oneri previsti e oneri effettivi, essendo verificabile solo dopo la conclusione dell'esercizio di riferimento, non potrebbe essere fronteggiato efficacemente attraverso la citata clausola di salvaguardia.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014.

C. 1994 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, in merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica qualifica tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica come spese « autorizzate » e, quindi, come limiti di spesa: appare dunque a suo avviso necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di configurare quali spese autorizzate, e non valutate, oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni, che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati. Rileva inoltre che, secondo la relazione tecnica, le attività di riammissione dei cittadini presenti nell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione (di cui alla lettera *n*) dell'articolo 4 dell'Accordo) non comporteranno ulteriori oneri in quanto effettuate con le ordinarie modalità a legislazione vigente; osserva che la relazione indica a tal proposito il pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Pur tenendo conto che l'articolo 10 dell'Accordo, che riguarda la ripartizione delle spese fra le Parti, consente margini di flessibilità nel caso in cui da una richiesta di cooperazione derivino spese elevate o straordinarie, andrebbe a

suo parere acquisita conferma che le richieste concernenti la citata lettera *n*) e rivolte all'Italia possano essere effettivamente fronteggiate con le risorse già disponibili; ciò in quanto le previsioni di bilancio dovrebbero essere state costruite sulla base della legislazione vigente e, pertanto, non considerare le ulteriori attività previste dalle disposizioni in esame. Prende infine atto degli ulteriori dati, assunzioni ed elementi forniti dalla relazione tecnica, che appaiono in linea con quelli esplicitati con riferimento ad analoghi provvedimenti. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala preliminarmente che l'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge fa fronte agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 9 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 81.547 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Ciò considerato, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Occorre peraltro a suo avviso rilevare che gli oneri oggetto di copertura, sebbene complessivamente espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono in parte anche a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo. Tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa, stimate dalla relazione tecnica in circa 55.000 euro annui – peraltro integralmente coperte –, dall'altro l'opportunità di evitare un ulteriore passaggio parlamentare, ritiene che si potrebbe valutare la possibilità di non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in relazione alle richieste rivolte all'Italia concernenti la lettera *n*) dell'articolo 4 dell'Accordo, relative alle attività di riammissione dei cittadini presenti nell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione,

conferma che le stesse potranno essere effettivamente fronteggiate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Precisa poi che l'onere totale del provvedimento, che ammonta a 81.547 euro annui a decorrere dall'anno 2019, è composto per 58.493 euro annui di spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo, ivi comprese le spese per la copertura sanitaria dei frequentatori del corso di formazione a beneficio della Polizia cubana di cui all'articolo 4, lettera *p*), dell'Accordo, e per 23.054 euro annui di spese autorizzate.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1994 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le richieste concernenti la lettera *n*) dell'articolo 4 dell'Accordo rivolte all'Italia, relative alle attività di riammissione dei cittadini presenti nell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, potranno essere effettivamente fronteggiate con le risorse disponibili a legislazione vigente;

ritenuto che:

all'articolo 3, comma 1, gli oneri oggetto di copertura, sebbene complessivamente espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono in parte anche a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo;

tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa, stimate dalla relazione tecnica in 58.493 euro annui, ivi comprese le spese per la copertura sanitaria dei frequentatori del corso di formazione a beneficio della Po-

lizia cubana di cui all'articolo 4, lettera *p*), dell'Accordo – peraltro integralmente coperte –, dall'altro l'opportunità di evitare un ulteriore passaggio parlamentare, si potrebbe valutare la possibilità di non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.

C. 2118 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, fa presente che il progetto di legge, già approvato dal Senato (A.S. 964), reca la ratifica e l'esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017, e che nel corso dell'esame al Senato è stata presentata una relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento vengono quantificati dall'articolo 3,

comma 1, del progetto di legge di ratifica in euro 1.300.000 per il 2019 e in euro 300.000 annui a decorrere dal 2020. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, indica che euro 300.000 hanno natura di oneri valutati – riferiti alla perdita di gettito di competenza di 280.785 euro su base annua, prudenzialmente arrotondati, secondo la relazione tecnica, a 300.000 euro – ed euro 1.000.000 di oneri autorizzati – riferiti al versamento in un'unica soluzione da parte del Governo, come somme dovute per la manutenzione della sede dell'ICCROM. Al riguardo non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dello Scambio di lettere oggetto di ratifica – pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e valutato in 300.000 euro annui a decorrere dalla medesima annualità – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Anche a tale riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Atto n. 117.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2019.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 16 ottobre la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'interno recante elementi di chiarimento alle questioni sollevate dal relatore (*vedi allegato 2*).

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

**Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare
(« Legge Salvamare »). C. 1939 e abb.-A Governo.**

RELAZIONE TECNICA

5041



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VIII

Roma,

Prot. Uscita nr **231711/2019**

Rif. Prot. Entrata nr. 230477/2019

All'Ufficio legislativo Economia

e, p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C. 1939. Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (Legge salva mare). RELAZIONE TECNICA.

E' stata esaminata la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata non rilevandosi criticità per i profili finanziari.

Ciò posto, alla luce di quanto rappresentato dalla Commissione bilancio nel dossier sul testo, al fine di evitare incertezze interpretative e attuative, nulla osta all'inserimento di una norma transitoria che specifichi, nelle more dell'adozione della nuova componente tariffaria sui rifiuti prevista dall'articolo 2, quale sia la normativa applicabile e il relativo ambito di applicazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

**Relazione tecnico-finanziaria
del disegno di legge finalizzato a promuovere il recupero dei rifiuti in mare
("LEGGE SALVA MARE")**

Articolo 1

Il primo comma individua le finalità della legge; in ragione del carattere ordinamentale della disposizione, non si determinano profili di natura finanziaria.

Il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge individua le definizioni applicabili, richiamando preliminarmente le definizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, aggiungendo le ulteriori, specifiche definizioni.

La disposizione contiene esclusivamente definizioni e, pertanto, non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

Articolo 2

L'articolo 2 individua le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati: tali rifiuti sono equiparati ai rifiuti prodotti delle navi, fatte salve le specifiche disposizioni dettate dall'articolo in esame, e, pertanto, devono essere conferiti agli impianti portuali di raccolta. Il conferimento dei predetti rifiuti all'impianto portuale di raccolta si configura quale deposito temporaneo ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 3 aprile giugno 2006, n. 152. **Si prevede che in caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità del sistema portuale, la gestione dei rifiuti pescati in mare rientra nel più generale sistema di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Fermo restando che le autorità di sistema portuale sono elencate all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e afferiscono ai porti elencati all'allegato A della medesima legge, mentre per gli altri porti l'autorità competente è l'Autorità marittima ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 182 del 2003, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la gestione di tali rifiuti rientra nella gestione dei rifiuti urbani i cui costi sono coperti da tariffa, che nel caso di specie viene specificamente disciplinata mediante il meccanismo tariffario che sarà predisposto dall'Arera come componente fissa della tariffa cui farà seguito la perequazione a favore dei soggetti interessati.**

Il comma 3 prevede che nel caso in cui il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, da intendere come un porto non rientrante tra quelli indicati nell'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché tra quelli per i quali l'autorità competente è l'Autorità marittima ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 182 del 2003, i rifiuti accidentalmente pescati sono conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti; pertanto, per le medesime ragioni indicate sopra, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la copertura dei costi viene garantita mediante il sistema tariffario. La norma riprende il contenuto della nuova direttiva 883/2019/UE che sostanzialmente conferma le previsioni di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge.

Il comma 4 dell'articolo in oggetto chiarisce che il conferimento di tali rifiuti, da parte di pescatori e/o utenti dei porti, avviene a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.

Il comma 5 riconduce i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, anche attraverso campagne di pulizia, all'interno della categoria dei

rifiuti urbani, mediante specifica novella dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; si tratta di una norma definitoria, analoga a quelle contenute all'articolo 1, pertanto non emergono profili finanziari.

Al fine di evitare che i costi della gestione di tali rifiuti gravino esclusivamente sui pescatori e sugli utenti dei porti è previsto che i costi di gestione di tali rifiuti siano coperti da una componente della tariffa di gestione del servizio integrato dei rifiuti.

Nello schema di d.d.l. in oggetto i costi degli impianti portuali di raccolta concernente i rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o alla tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, determinata secondo i criteri e le modalità che verranno definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nell'esercizio delle funzioni alla medesima attribuite dall'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (così l'art. 2, commi 4 e 5 dello schema di d.d.l. in oggetto). I costi di gestione di rifiuti pescati accidentalmente verranno così computati nella tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ovvero nella tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013 e, in tal modo, non graveranno sugli utenti dei porti bensì su una platea di soggetti molto più vasta; di conseguenza, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo tali costi a carico dei soggetti cui la tariffa verrà applicata.

Per tale ragione al comma 6 è stato specificato che tale modalità di copertura dei costi è finalizzata a “distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo”; tale indicazione si limita a evidenziare la ratio del sistema tariffario individuato nel disegno di legge predisposto dal Governo, nel senso di assicurare la copertura dei costi che localmente si determineranno per effetto della legge in argomento mediante le risorse provenienti da una specifica componente aggiuntiva rispetto alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o alla tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, applicate appunto ai contribuenti nazionali nelle forme e secondo i criteri stabiliti dalla legge. Tale inciso presente nel comma 6 si limita pertanto a precisare in norma la logica del sistema di recupero dei costi di seguito specificato nel medesimo comma, pertanto non ha una reale portata innovativa del testo di legge in argomento.

Del pari, al comma 7 è stato previsto che negli avvisi di pagamento i costi per la raccolta dei rifiuti in mare saranno indicati in modo distinto rispetto alle altre voci; si tratta di un'attività che rientra nelle attribuzioni istituzionali dell'ARERA, la quale peraltro ha espressamente richiesto una disposizione in tal senso, nel corso dell'audizione svoltasi in VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati il 23 luglio 2019 (“l'Autorità prospetta, altresì, l'opportunità che sia espressamente prescritto nello stesso comma 4 dell'articolo 2 che la specifica componente tariffaria a copertura dei costi connessi alla gestione dei rifiuti pescati accidentalmente in mare sia indicata negli avvisi di pagamento”).

In particolare, la “Direttiva 883/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE”, prevede (art. 8, comma 2, lettera c), che ai rifiuti accidentalmente pescati “non si impone alcuna tariffa diretta”. Il regime premiale per le navi che conferiscono, in un impianto portuale di raccolta, rifiuti pescati accidentalmente è, dunque, costituito dal fatto che - in riferimento a detta tipologia di rifiuti - le navi non pagheranno alcuna tariffa diretta, fermo in ogni caso restando il pagamento della tariffa indiretta, non legata né proporzionata ai rifiuti conferiti negli impianti portuali di raccolta. La Direttiva prevede, altresì, quale misura “ulteriormente premiale”, ed al fine di “evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti”, che gli Stati membri possano, ove ritenuto opportuno, coprire “tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili”. Per quanto riguarda l'attuazione del meccanismo tariffario

in argomento, tale attività di regolazione rientra nelle competenze dell'Arera che ha già provveduto a compiere analoga attività per la tariffa del servizio idrico integrato per i comuni colpiti dal sisma, pertanto i tempi di realizzazione saranno oltremodo brevi, né su questo Arera ha rappresentato criticità in merito alle modalità di realizzazione, anche in ragione della particolare expertise in materia e tenuto conto che, come precedentemente detto, analoga attività è stata svolta in altri settori.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della regolamentazione attuativa dell'Arera, continua ad applicarsi l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 182 del 2003, sul regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave, attualmente in vigore, richiamato dal comma 3 del medesimo articolo 2, in forza del quale il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al comma 2 del medesimo articolo 8.

Pertanto, ferma restando la gratuità del conferimento dei rifiuti raccolti in mare, i maggiori oneri per il soggetto gestore dell'impianto portuale di raccolta relativo alla gestione di tali rifiuti saranno assorbiti nell'ambito dei costi dell'impianto di raccolta e coperti nell'ambito della tariffa per il conferimento dei rifiuti delle navi; all'entrata in vigore della disciplina regolatoria da parte dell'Arera, tali costi saranno spalmati sulla tariffa per tutti i contribuenti italiani per essere poi oggetto di perequazione a favore degli impianti portuali di raccolta interessati.

L'Arera in sede di audizione sull'AC 1939 in VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati, facendo riferimento a quanto già praticato per la tariffa del servizio idrico integrato, ha rappresentato che "l'Autorità, al fine di dare compiuta attuazione alla norma in esame, procederà alla tempestiva istituzione di un apposito conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), alimentato dal gettito della componente tariffaria relativo al servizio integrato dei rifiuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, e al conseguente avvalimento della stessa CSEA per la gestione del meccanismo regolatorio derivante dall'applicazione della disposizione in questione, che consiste nella riassegnazione delle somme così riscosse su tutto il territorio nazionale nei confronti delle Autorità portuali, che sostengono i costi della gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare".

Infatti la gestione dei rifiuti in argomento, essendo equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi, rientra nella competenza del locale impianto portuale i cui costi di gestione sono coperti dalla tariffa in fase di prima applicazione della normativa in argomento ovvero, dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina da parte dell'Arera, da quota parte della Tari in una voce ad hoc nell'ambito dei costi fissi della tariffa.

La stessa Arera, nella citata audizione, ha precisato che per dare compiuta attuazione alla disciplina in argomento procederà alla tempestiva istituzione di un apposito conto presso la CSEA, senza evidenziare alcuna criticità circa i tempi di realizzazione del nuovo meccanismo regolatorio. Peraltro, è da considerare che l'attività di raccolta dei rifiuti in mare si concentra soprattutto nei mesi estivi, talché l'entrata a pieno regime della disciplina avverrà in tempo utile per la definizione del nuovo sistema tariffario da parte dell'Arera.

Per quanto riguarda i rifiuti nelle acque interne, essendo equiparati ai rifiuti urbani, gli stessi rientrano nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti ordinariamente svolta dai comuni, pertanto in sede di prima applicazione della normativa in argomento verrà applicata la disciplina dei rifiuti urbani; all'atto dell'emanazione della disciplina da parte dell'Arera, i costi associati a tale gestione saranno posti a carico della tariffa per tutti i contribuenti come quota fissa della tariffa stessa, i cui importi saranno poi attribuiti ai Comuni interessati mediante il meccanismo perequativo sopra richiamato che sarà predisposto dall'Arera.

L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede elementi di premialità nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo. Tale previsione di premialità è volta a incentivare e valorizzare condotte (come la raccolta, la separazione ed il conferimento dei rifiuti di plastica) che, pur comportando un appesantimento della

normale, e già intensa, attività di pesca, si palesano come virtuose per la collettività. **Tali misure premiali saranno individuate e applicate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 3

L'articolo 3 illustra le modalità di organizzazione delle campagne di pulizia volontarie. Tali campagne possono essere organizzate di ufficio, o su istanza presentata all'Autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, **prevedendo il parere della Conferenza Unificata**. Nelle more dell'adozione di tale decreto, le campagne possono essere avviate dopo 30 giorni dalla presentazione dell'istanza all'autorità competente. E' in ogni caso riservata alla predetta Autorità competente la possibilità di adottare provvedimenti motivati di divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività medesima ovvero di adottare prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle attività stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti. **Vengono altresì specificati i soggetti che possono promuovere le campagne di pulizia in mare: si tratta di una norma ordinamentale, priva di ricadute sulla finanza pubblica.**

Fermo restando che la disposizione prevede una mera facoltà di organizzare le campagne di pulizia, le stesse saranno attuate dai soggetti promotori della campagna con proprie risorse, in considerazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10.

Per quanto riguarda le campagne organizzate dai soggetti privati, che la norma assoggetta ad un regime di autorizzazione e prescrizioni da parte dell'autorità competente, si conferma che tale regime di atti di assenso preventivo delle amministrazioni sono assicurate ad invarianza della spesa, ai sensi della clausola di invarianza finanziaria prevista nella medesima norma.

Con riferimento all'ultimo periodo del comma 3, trattasi di una mera disposizione facultizzante in capo agli enti gestori delle aree marine, pertanto non si determinano effetti vincolanti sul bilancio; in ogni caso, gli enti gestori delle aree marine protette potranno svolgere iniziative di comunicazione e di educazione ambientale nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio. Le aree marine protette ricevono annualmente un contributo da parte dello Stato, proveniente dal riparto delle risorse previste al capitolo 1551 "Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La copertura dei costi di gestione associati ai rifiuti volontariamente raccolti, in virtù del rinvio operato dall'articolo 3, comma 3, all'articolo 2, verrà posta a carico del sistema tariffario; di conseguenza non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo tali costi a carico dei soggetti cui la tariffa verrà applicata.

Articolo 4

L'articolo 4, al fine di promuovere il riciclaggio della plastica **e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne**, in conformità con la gerarchia dei rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il potere di stabilire, nel rispetto dell'articolo 184-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri e le modalità sulla base dei quali i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti.

Tali attività rientrano già nella competenza di questo Dicastero, in particolare in quella della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento e saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di talché non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5

L'articolo 5 prevede la possibilità di organizzare campagne di sensibilizzazione della collettività in coerenza con gli obiettivi della presente legge, **delle strategie per l'ambiente marino di cui al**

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2017 e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Le modalità organizzative delle predette campagne sono stabilite da un successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, **dell'istruzione, dell'università e della ricerca** e delle infrastrutture e dei trasporti, **acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.** Le amministrazioni coinvolte provvedono all'organizzazione di tali campagne senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro a dette campagne potranno verosimilmente partecipare anche soggetti privati, che, in tal caso, sosterranno i relativi costi. Come espressamente evidenziato, le disposizioni di cui all'articolo 5, peraltro declinate come mera facoltà, saranno attuate dalle amministrazioni coinvolte che provvedono all'eventuale organizzazione di tali campagne di sensibilizzazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6

In relazione all'articolo 6 riguardante l'educazione ambientale, le attività previste a carico delle istituzioni scolastiche rientrano pienamente nelle tematiche che dovranno essere sviluppate a partire dall'anno scolastico 2020/2021 nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica istituito dalla legge 20 agosto 2019, n. 92.

Infatti, l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 92/2019 annovera tra i contenuti che dovranno essere sviluppati "l'educazione ambientale, lo sviluppo eco-sostenibile e la tutela del patrimonio ambientale", in coerenza con i programmi scolastici dei vari gradi e ordini scolastici e attraverso l'individuazione di specifici obiettivi di apprendimento.

Pertanto, le istituzioni scolastiche potranno far fronte alle attività di educazione ambientale nell'ambito dell'orario annuale destinato all'insegnamento dell'educazione civica (33 ore annue) e nel quadro delle risorse umane e finanziarie destinate a tale insegnamento dalla legge 92/2019.

Articolo 7

La disposizione modifica l'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo n. 171 del 2005, prevedendo che in occasione della "giornata del mare" riconosciuta dalla Repubblica italiana l'11 aprile di ogni anno ai sensi del comma 1 del citato articolo 52 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possano promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare, "anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare. Si tratta di una precisazione circa l'ambito cui dette iniziative intervengono, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8

In ossequio ad una delle finalità della presente proposta di legge, ovvero di diffondere modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla loro corretta gestione, si è ritenuto di prevedere l'adozione di misure atte ad incentivare comportamenti sempre più rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente marino e costiero da parte degli imprenditori ittici. Tali misure prevedono l'attribuzione di un riconoscimento ambientale, attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca, agli imprenditori ittici che si impegnano ad utilizzare, nell'esercizio dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura, materiale di ridotto impatto ambientale ovvero che partecipino a campagne di pulizia del mare ovvero conferiscano rifiuti accidentalmente pescati. Con decreto di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche

agricole alimentari, forestali sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per tale **riconoscimento**.

Le disposizioni di cui all'articolo 8 saranno attuate secondo le modalità individuate con il citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il **riconoscimento** ambientale verrà rilasciato ai sensi del predetto decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come specificato all'articolo 10 del disegno di legge in esame. La stessa si concretizzerà nel rilascio all'imprenditore ittico virtuoso di un'attestazione di virtuosità ambientale che certifichi l'impegno profuso in favore del risanamento dell'ecosistema.

Istituti consimili risultano peraltro già disciplinati da disposizioni normative vigenti, quali ad esempio il regolamento per *“l'attuazione dello schema nazionale volontario denominato “Made green in Italy”*, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 56/2018 ed il regolamento *“recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentari, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 142/2017.

In particolare, tale previsione individua il **riconoscimento** ambientale, di cui al comma 1 del medesimo articolo, come un possibile presupposto per il programma di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tale ultima disposizione disciplina i casi nei quali è possibile intervenire in modo “premiante” nel sistema dei punti previsti per la “licenza di pesca”. Il comma pertanto non individua uno strumento idoneo in sé a intervenire autonomamente sul sistema dei punti della licenza di pesca previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ma solo un elemento da valutare nel caso di configurazione dell'ipotesi prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, si rappresenta che le attività ivi previste rientrano nelle attribuzioni istituzionali del Mattm, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2019 *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”*, specificamente della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (ai sensi dell'art. 9, comma 1, let. d) concernente *“riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al sistema comunitario di eco-gestione ed audit (EMAS), nonché promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale e dell'impronta ambientale”*), della Direzione generale per il patrimonio naturalistico ed il mare (art. 6, comma 1, let. g), *“sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino, e all'inquinamento marino prodotto dalle attività economico-marittime; valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi;”*) nonché della Direzione generale per l'economia circolare (ai sensi dell'art. 4, comma 1, let. c) *“gestione integrata del ciclo dei rifiuti e dei programmi plastic free e rifiuti zero;”*).

Premesso che i compiti previsti dalle norme in esame rientrano nelle attribuzioni istituzionali delle Direzioni competenti del Mattm ai sensi della normativa vigente, tali attività verranno svolte mediante le risorse umane a disposizione delle citate Direzioni.

Con riferimento alle esigenze di funzionamento, si rappresenta che le stesse troveranno imputazione sui capitoli di beni e servizi delle citate Direzioni Generali del Mattm, specificamente sul capitolo 1381 (Direzione generale per la protezione della natura e del mare) con uno stanziamento pari a 0,5 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, del capitolo 2121 (Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali) con uno

stanziamento pari a 0,2 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nonché del capitolo 4111 (Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento) con uno stanziamento pari a 0,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Le attività di competenza Mipaaf rientrano nelle competenze del Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, specificamente della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, let. b), che prevede tra le attività del citato Dipartimento quelle in materia di "programmazione nazionale in materia di pesca e acquacoltura disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici".

Le attività in argomento verranno svolte mediante le risorse umane a disposizione del citato Dipartimento mentre le esigenze di funzionamento saranno a carico del capitolo 1932.

Articolo 9

La norma prevede la trasmissione da parte del Ministro dell'ambiente alle Camere di una relazione sull'attuazione della legge, entro il 31 dicembre di ogni anno; si tratta di una norma a carattere ordinamentale, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 10


Prevede la clausola d'invarianza finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



2019/10/22

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Atto n. 117.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UE



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 46/A2019-000175/II

Roma, data del protocollo

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Ufficio Legislativo
(legislativo@mef.gov.it)

ROMA

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (A.G. 117).

Si fa riferimento alla email pervenuta nella giornata di ieri, con la quale è stato trasmesso il *dossier* redatto dal Servizio Bilancio dello Stato sul testo dello schema di regolamento indicato in oggetto, al fine di acquisire gli elementi di risposta.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

1) **Art. 1, comma 1, lett. a), n. 4 (che introduce i centri infrastrutture)**

In relazione alle osservazioni formulate con riguardo a tale articolo, si rappresenta che la misura organizzativa che si sostanzia nella soppressione dei Servizi tecnico-logistici e patrimoniali e nella parallela istituzione dei **nuovi "centri infrastrutture"**, consiste nel reindirizzamento dell'attuale e generica *mission* logistica svolta dai predetti Servizi sui soli profili concernenti la gestione delle infrastrutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Le rinnovate strutture conserveranno, comunque, la medesima competenza interregionale, utilizzando - senza così determinare nuovi oneri - le risorse già in atto impiegate, in termini di sede, personale e mezzi, dei medesimi Servizi Tecnico-Logistici e Patrimoniali. Per quanto concerne le altre articolazioni logistiche, si fa presente che, al di là del mutamento delle previste ridenomiazioni, essi vengono a coprire le funzioni che oggi sono svolte da una diversificata platea di strutture (autocentri, zone telecomunicazioni e centri raccolta vestiario, equipaggiamento, casermaggio e armamento, ridenominati, nel nuovo impianto, in centri motorizzazione, centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi). Pertanto, da questo punto di vista, le realtà di nuovo conio verranno ad assorbire le risorse, anche di natura strumentale, già

MODULARIO
INTERNO-54

MOD. 4 U.L.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

oggi impiegate dall'*asset* intermedio della logistica della Polizia di Stato, senza che perciò sia necessario incrementare i livelli delle dotazioni di personale e di mezzi. Ciò garantirà la realizzazione di questa parte dell'intervento con le risorse disponibili a legislazione vigente.

2) **Art. 1, comma 1, lett. a), n. 5 (che abroga l'art. 2, comma 2-bis).**

Con particolare riferimento all'abrogazione dell'art. 2, comma 2-bis, a tenore del quale si prevede attualmente che le funzioni inerenti al supporto tecnico-logistico sul territorio sono svolte utilizzando, in via prioritaria, le dotazioni umane e strumentali dei corrispondenti uffici delle soppresse Direzioni Interregionali della Polizia di Stato, si rinvia a quanto già evidenziato al punto precedente. Nello specifico, i nuovi "centri infrastrutture" sono destinati ad ereditare le dotazioni dei Servizi tecnico-logistici e patrimoniali avviati alla soppressione, mentre gli ulteriori uffici già esistenti per lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-logistico continueranno ad esercitare i loro compiti con le risorse allo stato già disponibili. Sotto tale aspetto, l'intervento si prefigge la finalità di eliminare dal testo del D.P.R. n. 208/2001 una previsione divenuta inattuale, alla luce delle nuove modifiche organizzative, in particolare di quelle contemplate all'art. 6 del provvedimento all'esame delle Commissioni Parlamentari. In questo senso, la disposizione in argomento ha una valenza meramente ordinamentale e, come tale, è insuscettibile di determinare nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

3) **Art. 1, comma 1, lett. b), n. 2 (che sostituisce l'art. 3, comma 3) ed art. 1, comma 1, lett. b), n. 4 (che sostituisce l'art. 3, comma 5).**

Per ciò che attiene alle osservazioni formulate con particolare riguardo al livello di preposizione dirigenziale modulabile da primo dirigente a vice questore/vice questore aggiunto, per l'ufficio di gabinetto, l'ufficio polizia anticrimine e l'ufficio polizia amministrativa di sicurezza, si precisa quanto segue. Il complessivo progetto di riorganizzazione tiene conto delle riduzioni previste per le dotazioni organiche relative alle qualifiche di primo dirigente e di vice questore/vice questore aggiunto, da realizzarsi entro il 1° gennaio 2027, come previsto dalla Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Per effetto di tale riduzione, la dotazione organica dei Funzionari della Polizia di Stato delle tre qualifiche in questione assumerà i volumi riportati nella sottostante Tabella 1.

Tabella 1

(estratto dalla Tabella A, allegata al D.P.R. 24.4.1982, n. 335)

MODULARIO
INTERNO 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia		
Dotazione organica suddivisa per qualifica		
Qualifica	Dotazione organica attuale	Dotazione organica dal 1° gennaio 2027
Primo dirigente	709	628
Vice Questore/Vice Questore Aggiunto	1.595	1.295

Sulla base del nuovo assetto dei singoli uffici, il modello di riorganizzazione delineato dal provvedimento di cui si discute, tenuto conto delle dotazioni organiche da realizzarsi entro il 1° gennaio 2027, prevede che nelle Questure e nei Commissariati di pubblica sicurezza dalle medesime dipendenti dovranno operare:

- a) n. 381 Primi Dirigenti;
- b) n. 836 Vice Questori/Vice Questori Aggiunti.

Ciò consentirà di impiegare nel resto del comparto periferico:

- a) n. 125 Primi Dirigenti;
- b) n. 335 Vice Questori/Vice Questori Aggiunti.

Per quanto concerne questo Dipartimento, le aliquote previste assommano a:

- a) n. 122 Primi Dirigenti;
- b) n. 124 Vice Questori/Vice Questori Aggiunti.

I dati appena esposti confermano che la manovra organizzativa sarà sostenibile con le dotazioni organiche che si verranno a determinare per effetto delle cennate riduzioni, destinate ad essere realizzate entro il 1° gennaio 2027, senza che si determinino ulteriori esigenze o fabbisogni assunzionali.

4) **Art. 1, comma 1, lett. b), n. 3 (che sostituisce l'art. 3, comma 4).**

Relativamente alla richiesta di chiarimenti circa l'assolvimento dei compiti demandati al Primo Dirigente che opera con l'incarico di Vice Questore con funzioni vicarie del Questore (Vice Questore vicario), preme evidenziare che esse consistono in attività di mera sovrintendenza e coordinamento del cd. "back-office". Si tratta di un ruolo che il Vice Questore vicario già oggi in parte assolve su delega del Questore. Da questo punto di vista, la novità del provvedimento risiede nella stabilizzazione e nella "messa a sistema" dei predetti compiti. A parte questo, occorre evidenziare che le attività di coordinamento in questione vengono esercitate soprattutto attraverso il personale operante nelle strutture coordinate. Ciò evita la necessità di adibire a tali compiti unità

MODULARIO
INTERNO- 54

MOD. 4 UE



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

di personale e risorse strumentali ulteriori rispetto a quelle che già oggi sono destinate al diretto supporto al Vice Questore vicario.

5) **Art. 1, comma 1, lett. c) (che introduce il nuovo art. 3-bis, dedicato alle questure di sedi di particolare rilevanza).**

A tal riguardo, si precisa che la vigente dotazione organica prevede 32 posti di dirigente generale di pubblica sicurezza.

Tale dotazione è sufficiente ad assicurare la copertura dei due posti di funzione necessari a soddisfare le esigenze connesse all'ampliamento - dalle attuali 20 a 22 - del numero delle Questure di sedi di particolare rilevanza, considerato che allo stato - dopo l'istituzione dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, di cui all'art. 10-ter del D.L. n. 53/2019 - sono 26 i posti di funzione che, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono destinati ad essere necessariamente ricoperti da dirigenti generali di pubblica sicurezza. Il numero potrebbe salire a 29 nell'ipotesi in cui, per effetto delle rotazioni interforze, siano assegnate contemporaneamente alla Polizia di Stato le posizioni di Direttore della DIA, di Direttore della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché di Direttore della Scuola di Perfezionamento delle Forze di polizia.

Residuano, dunque, ulteriori tre posizioni che consentono di assicurare la direzione delle due Questure il cui livello di preposizione è destinato ad essere innalzato a Dirigente Generale di pubblica sicurezza.

6) **Art. 1, comma 1, lett. f) (che introduce l'art. 7-ter, dedicato ai "Centri Sanitari Polifunzionali").**

Per quanto concerne la richiesta di elementi circa la sostenibilità, a legislazione vigente, dello spostamento da Padova a Venezia dell'ufficio di coordinamento sanitario per le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino alto Adige, preme evidenziare che queste articolazioni operano con funzioni eminentemente di raccordo ed indirizzo delle ulteriori strutture sanitarie esistenti a livello periferico. Peraltro, tali uffici, proprio in ragione delle funzioni ai medesimi riconnesse, operano con una dotazione minima di personale in supporto al dirigente (in media due unità).

Ciò premesso, si fa presente che, dal punto di vista logistico, la Questura di Venezia è ubicata in due distinti plessi (uno a Venezia, l'altro a Marghera), che presentano spazi sufficienti ad ospitare l'ufficio di coordinamento sanitario, con le predette dimensioni snelle. Peraltro, anche l'assegnazione all'ufficio in questione del cennato nucleo di personale, sarà sostenibile dalla Questura di Venezia. A tal proposito, si evidenzia che il progetto che sarà attuato una volta varata la "riforma" del D.P.R. n. 208/2001 di cui si discorre, prevede che la Questura di Venezia operi con una dotazione di circa 780 unità, alle quali si potrà attingere per le esigenze in questione.

Si conferma, inoltre, il passaggio della RT secondo cui, in caso di assenza, il dirigente dell'ufficio di coordinamento sanitario sarà sostituito dal dirigente dell'ufficio sanitario provinciale. In proposito, si precisa che il cennato passaggio della RT si

MODULARIO
INTERNO 54

MOD. 4 UI



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

riferisce all'ipotesi di assenza temporanea, determinata - ad esempio - da periodi di breve malattia o di fruizione di congedo ordinario. In tal caso, l'istituto che trova applicazione è quello della supplenza che, come noto, non dà luogo né alla percezione di specifici emolumenti né a forme di progressione in carriera, peraltro non previste dall'ordinamento del personale della Polizia di Stato. Non si controverte, dunque, di ipotesi di reggenza, sicché appare evidente che la previsione in esame è inidonea a determinare nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, con riferimento al supporto logistico che gli uffici sanitari provinciali delle questure svolgeranno in favore degli uffici di coordinamento sanitario, oggi ospitati presso le strutture dei Servizi Tecnico-Logistici e Patrimoniali, avviati alla soppressione, si conferma che tale previsione non determinerà ulteriori oneri, ma consentirà di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, oltre che di razionalizzare il settore sanitario operante a livello periferico.

- 7) Per ciò che attiene ai **ragguagli numerici richiesti sulle dotazioni effettive della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia**, si fornisce di seguito il prospetto riassuntivo, compendiato dalla sottostante Tabella 2, che espone i pertinenti dati al netto delle posizioni di fuori ruolo o ad esse analoghe.

Tabella 2

Carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia		
	Dotazione organica	Effettivi in ruolo
Dirigente Generale	32	28
Dirigente Superiore	195	175
Primo Dirigente	709	658
Vice Questore/Vice Questore Aggiunto	1595	1474
Commissario Capo/Commissario/Vice	1969	2006

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4-UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Commissario (incluso Commissario e Vice Commissario del ruolo esaurimento)		
---	--	--

- 8) Infine, per ciò che attiene alla richiesta di elementi in ordine all'**adeguatezza dell'organico previsto**, con particolare riferimento al fabbisogno stimato per il prossimo futuro ed alle esigenze connesse alla riorganizzazione delle Questure e degli uffici preposti alle funzioni di supporto tecnico-logistico sul territorio, si osserva quanto segue.

Come noto, la legge Madia ha apportato un taglio alle dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato, destinato a passare da 117.291 a 106.242 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Sulle dotazioni effettive ha, altresì, significativamente inciso il cd. blocco del *turn-over*, derivante dalle previsioni di cui all'art. 66, comma 9-*bis* del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Sotto il profilo dell'efficienza dei servizi operativi svolti a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, altro elemento di particolare rilievo è l'età media del personale, suscettibile di incidere negativamente, tra l'altro, sulle concrete possibilità di impiego nei servizi esterni, specie nelle fasce serali e notturne.

Alla luce di quanto sopra, le leggi di bilancio per il 2018 e per il 2019 hanno previsto piani assunzionali straordinari, con l'obiettivo di potenziare gli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche oltre il mero ripianamento del *turn over* ordinario.

Più in dettaglio, nell'arco temporale 2018-2022, il cd. "piano Minniti" prevede l'assunzione straordinaria di 6.094 appartenenti alle Forze di polizia (1.953 dei quali destinati alla Polizia di Stato), mentre per il periodo 2019-2023 il cd. "piano Salvini" prevede l'assunzione straordinaria di 6.150 unità (1.943 delle quali destinate alla Polizia di Stato).

Per quanto attiene, nello specifico, alla sola Polizia di Stato, il numero totale delle unità da assumere in via straordinaria nell'intero arco temporale 2018-2023, assomma a 3.896 allievi agenti. A tale numero, vanno aggiunte le assunzioni ordinarie previste nel periodo 2019-2023, che consentiranno di reclutare altre 11.162 unità.

Il numero totale delle assunzioni allo stato programmate ammonta, dunque, a 14.571 unità. Le assunzioni straordinarie, costituiscono, quindi, il 23,4% circa delle assunzioni complessive, con la conseguenza che il 25% dei reclutati non è destinato a ripianare il *turn-over*, ma ad incrementare le dotazioni effettive dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

E', altresì, opportuno evidenziare che, a fronte delle molteplici e diversificate esigenze di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, lo schema di decreto legislativo recante il secondo correttivo al d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 - al momento

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

all'esame delle competenti Commissioni Parlamentari (Atto Governo n. 119) - contempla una modifica della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82, finalizzata ad un aumento della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti pari a 1.600 unità. Si tratta di risorse necessarie soprattutto per il potenziamento dell'efficienza dei servizi di controllo del territorio, essenziali sul fronte della prevenzione e strettamente riconnessi anche ai livelli di sicurezza percepita, nonché per il rafforzamento dell'intero comparto delle Specialità della Polizia di Stato - anche alla luce delle crescenti esigenze connesse al settore della *cyber security* - incluso il crescente impegno della Polizia delle frontiere, in considerazione delle significative dinamiche migratorie e dei possibili sviluppi sul piano istituzionale, anche a livello sovranazionale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini